



LEGGE 10 marzo 1989 n. 25 (pubblicata il 22 marzo 1989)

**Disposizioni in materia di rilascio di Passaporto Diplomatico e
di Passaporto di Servizio.**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 marzo 1989.*

Art. 1

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri è autorizzata al
rilascio del Passaporto Diplomatico e del Passaporto di Servizio,
firmati dai Capitani Reggenti, dal Segretario di Stato per gli
Affari Esteri, dal Dirigente del competente Ufficio.

Art. 2

Il passaporto Diplomatico può essere rilasciato a:
gli Ecc.mi Capitani Reggenti pro-tempore e loro consorti; i
Membri del Congresso di Stato e loro consorti, limitatamente alla
durata dell'incarico; i Sindaci di Governo e loro consorti,
limitatamente alla durata dell'incarico.

I Membri del Consiglio Grande e Generale incaricati di missioni
permanenti presso Organizzazioni ed Istituzioni internazionali
limitatamente alla durata dell'incarico, i Membri del Consiglio
Grande e Generale incaricati di missioni straordinarie,

limitatamente all'espletamento della missione.

I componenti la Commissione Politico-Consiliare Affari Esteri e Informazione per l'espletamento di incarichi determinati e limitatamente alla durata di questi.

Gli Agenti Diplomatici e Consolari di cui alla Legge n. 13 del 19 aprile 1979 regolarmente in servizio ed ai rispettivi famigliari.

Per famigliari si intendono: moglie, consorte, figli minori, i quali ultimi da iscriversi nel passaporto del titolare o/e del/della consorte.

I funzionari del Dipartimento Affari Esteri incaricati di missioni all'estero e le persone incaricate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di missioni ufficiali di particolare rilievo. In entrambi di casi limitatamente alla durata della missione e dell'incarico.

Art. 3

Il Passaporto Diplomatico ha validità massima di un anno dalla data del rilascio e può essere prorogato di anno in anno.

Art. 4

Il Passaporto Diplomatico può essere usato dagli Agenti Diplomatici e Consolari soltanto quando gli stessi si trovino a dover viaggiare per motivi inerenti la propria carica o l'incarico loro conferito.

Art. 5

Il Passaporto Diplomatico, anche se non scaduto, può essere ritirato su decisione dell'Ufficio che lo rilascia quando il titolare, per qualsiasi ragione, non sia piu' in possesso dei

requisiti prescritti dalla Legge n. 13 del 19 aprile 1979.

Art. 6

Il Passaporto Diplomatico è rilasciato dall'Ufficio Generale Affari Politico-Diplomatici del Dipartimento Affari Esteri, che istituirà apposito registro.

Art. 7

Lo smarrimento ed il furto del Passaporto Diplomatico sono regolati dalle norme in vigore in materia di rilascio e rinnovo di Passaporto Ordinario.

Art. 8

Il modello del Passaporto Diplomatico è raffigurato nell'allegato alla presente legge.

Art. 9

Il Passaporto di Servizio può essere rilasciato a: funzionari del Dipartimento Affari Esteri e dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, che svolgano missioni di servizio all'estero inerenti il proprio ufficio;

appartenenti ai Corpi Militari, alla Gendarmeria, alla Guardia di Rocca ed alla Polizia Civile che viaggino per incarico dello Stato;

autisti e personale tecnico dei Servizi Generali e del Dipartimento Affari Esteri;

persone a cui vengono affidati incarichi speciali per lo Stato.

In ogni caso la durata del passaporto di Servizio è legata alla durata dell'incarico e/o della missione.

Art. 10

Il rilascio del Passaporto di Servizio è di competenza dell'Ufficio Generale Affari Politico-Diplomatici ed è subordinato alla presentazione della richiesta scritta del responsabile amministrativo del richiedente, nella quale devono essere specificati i motivi che determinano la necessità del Passaporto medesimo e la sua durata.

Art. 11

La concessione e l'uso del Passaporto di Servizio, salvo quanto diversamente disposto, sono regolati dalle norme che la presente legge prevede in materia di Passaporto Diplomatico e da quelle in vigore in materia di Passaporto Ordinario.

Art. 12

Il Passaporto di Servizio è identico al Passaporto Ordinario salva diversa dicitura "Passaporto di Servizio".

Art. 13

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 1989/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva